

Proposta di legge recante: << Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico) >>.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento di novellazione si rende opportuno al fine di garantire la finalità originaria della legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico), volta a garantire una copertura certa e stabile nel tempo, con l'obiettivo di accompagnare al superamento del precariato storico i lavoratori calabresi di cui alle leggi regionali 1/2014, 40/2013, 31/2016, 15/2018: in particolare e nello specifico con la presente proposta di modifica si garantisce al bacino dei lavoratori di cui alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008), un trattamento economico uguale a quello degli appartenenti ai c.d. bacini riferiti alle predette leggi regionali, sanando la diversità di contributi versati dalla Regione.

L'obiettivo della proposta di legge è duplice: ricondurre il precariato, nella sua interezza, entro un percorso di stabilizzazione che comprenda anche i lavoratori di cui alla l.r. 15/2008, in linea con la *ratio legis* di cui alla legge regionale 29/2019, accompagnando gli stessi lavoratori fino al collocamento in quiescenza; riconoscere in particolare ai lavoratori contrattualizzati con Azienda Calabria Lavoro, da più di 24 mese a tempo determinato, il diritto alla trasformazione del loro contratto a tempo indeterminato, così come previsto dal decreto legislativo 81/2015.

La proposta si compone di 3 articoli, come di seguito descritti:

- l'art. 1 modifica l'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico), specificando, da un lato, che la Regione, nel caso di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori *de quibus*, erogherà il contributo fisso annuo del valore di 11.157,24 euro, fino al collocamento in quiescenza degli stessi, dall'altro, integrandolo con due commi ad hoc: per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, per i quali gli Enti locali utilizzatori provvedano alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, la Regione erogherà un contributo fisso annuo dell'importo di euro 11.157,24, fino al loro collocamento in quiescenza; sempre ai medesimi fini, Azienda Calabria Lavoro è autorizzata a procedere alla stabilizzazione dei medesimi lavoratori, attualmente contrattualizzati a tempo determinato, riconoscendo un contributo fisso annuo dell'importo di euro 13.138,18, per ciascuno dei predetti lavoratori assunti a tempo indeterminato, fino al loro collocamento in quiescenza;
- l'art. 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria, trovando copertura la proposta di legge regionale, nei limiti degli stanziamenti già previsti nel bilancio 2021-2023;
- l'art. 3 prevede l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto all'ordinario termine di 15 giorni (*vacatio legis*) decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura, nei limiti degli stanziamenti già previsti nel bilancio 2021-2023.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: “<< **Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico)** >>”.

Tab. 1 - Oneri finanziari

In particolare, per quanto riguarda le modifiche apportate dall'articolo 1 della presente proposta di legge all'articolo 1 della l.r. 29/2019, si evidenzia che il contingente dei lavoratori di cui alla L.R. n. 15/2008 è costituito da n. 696 unità, di cui n. 70 in servizio presso Azienda Calabria Lavoro con contratto a tempo determinato, n. 52 in servizio presso altri Enti utilizzatori come sussidio e ore integrative, n. 574 in servizio presso i Comuni come sussidio e ore integrative, per come di seguito evidenziato.

Azienda Calabria Lavoro

N. Lavoratori	Costo Unità	Totale
70	13.138,18	€ 919.672,6

Comuni

N. Lavoratori	Costo Unità	Totale
574	11.157,24	€ 6.404.255,76

Altri Enti Utilizzatori

N. Lavoratori	Costo Unità	Totale
52	11.157,24	€ 580.176,48

Totale somme necessarie € 7.904.104,84

Somme disponibile sul Capitolo **U4302010701** € 7.569.387,64

Somme disponibile sul Capitolo **U4302010702** € 334.717,20

Totale Risorse Disponibili nel Bilancio 2021-2023 € 7.904.104,84

Proposta di legge: << Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico)>>.

Art.1

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2019, n. 29)

1. L'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico), è così modificato:
 - a) nella lettera a) del comma 2, le parole <<per i primi tre anni del rapporto>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al collocamento in quiescenza>>;
 - b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
 - <<3-bis. Ai fini del comma 3, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008), per i quali gli Enti locali utilizzatori provvedano alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, la Regione eroga un contributo fisso annuo dell'importo di euro 11.157,24, fino al loro collocamento in quiescenza.
 - 3-ter. Sempre ai medesimi fini del comma 3, l'Azienda Calabria Lavoro è autorizzata a procedere alla stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2 della l. r. n. 15/2008, attualmente contrattualizzati a tempo determinato, riconoscendo un contributo fisso annuo dell'importo di euro 13.138,18, per ciascuno dei predetti lavoratori assunti a tempo indeterminato, fino al loro collocamento in quiescenza.>>

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura nei limiti degli stanziamenti già previsti nel bilancio 2021-2023.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

